



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano
Sezione TERZA Penale

Composto dai Signori:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Dott. ROSARIO SPINA | Presidente, est. |
| 2. Dott. MARIA GRAZIA DOMANICO | Consigliere |
| 3. Dott. SIMONA IMPROTA | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale

nei confronti di

GUEDE RUDY HERMANN nato in COSTA D'AVORIO il 26-12-1986 -
APPELLANTE - DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE PER RINUNCIA
residente a .
domicilio eletto
domic. dich.
Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., B) 56-624-625 N. 2 C.P., E) 648 C.P.
commesso in MILANO in data 27-10-2007
Difeso da: Avv. NICODEMO GENTILE Foro di PERUGIA, *SOST. EX ART.*
107 C.P. DAU'AV. GABRIELE CONTE FORO MILANO

ART. N.

Mod. 2/A/SG

N. 2987/14
della sentenza

6330/2013

del Reg. Gen. App.

49497/2007

del Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

10-04-2014

Depositata
in Cancelleria

il 19-7 APR. 2014

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ADEL *CHILOSETO*

Estratto esecutivo alla

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto ex art. 15/27 D.M.
33489 al P.M. c/o trib.

di MILANO

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art.

Campione penale

1 *ML*

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di MILANO
13610/2012 del 18-02-2013

con la quale veniva condannat, alla pena di:
ANNI 1, MESI 5 DI RECL. ED EURO 1.400 DI MULTA
CONFISCA DEL MARTELLO E DELL'OROLOGIO
PER I REATI B) TENTATO FURTO AGGR., E) RICETTAZIONE, RITENUTA LA CONT.

per i reat:
GUEDE RUDY HERMANN ARTT. 81 CPV C.P., B) 56-624-625 N. 2 C.P., E) 648 C.P.
commesso in MILANO in data 27-10-2007.

In esito all'odierna udienza ~~dibattimentale~~ / camerale

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. SPINA ROSARIO

Sentito/i imputato/i

il Pubblico Ministero Dott. GIANNI GRIGUOLO

Il/i Difensore/i

i quali concludono come da verbale d'udienza.



IMPUTATO

B) del reato p. e p. dagli artt. 58, 624, 625 n.2 c.p., poiché, al fine di procurarsi un profitto, dopo essersi introdotto all'interno dell'asilo denominato "THE KINDER GARDEN", sito in Milano, via Pizzo nr.16, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto per cui si procede, finalizzati ad impossessarsi di un coltello con manico in oro in plastica della lunghezza complessiva di centimetri 40, (non riuscendo nell'intento criminoso per cause non dipendenti dalla sua volontà (intervento della denunciante nonché di personale della Polizia di Stato).

Con la conoscenza di aver commesso il fatto:

- mediante l'uso della violenza sulle cose, consistita nell'aver provocato delle effrazioni alla porta d'ingresso del predetto asilo.

Accertato in Milano, il 27 ottobre 2007;

E) del reato p. e p. dall' art. 548 c.p., poiché, al fine di trarre profitto, con la consapevolezza della provenienza illecita, acquistava o comunque riceveva da persona allo stato rimasta sconosciuta, la sottolasciata merce:

nr. 1 (uno) orologio da polso da donna presumibilmente in oro giallo, che per le oggettive circostanze del rinvenimento, si ritiene di sicura provenienza delittuosa, - così come da C.N.R. redatta da personale del Commissariato della P.S. di Milano Garibaldi Venezia, nr. 1 (uno) computer portatile di colore grigio/nero marca Sony modello Vaio completo di alimentatore;

nr. 1 (uno) telefono cellulare marca Nokia modello 6310 avente codice IMEI nr. 350780/20/390565/1, compendio di furto così come da denuncia presentata il 15.10.2007, presso la Questura di Perugia, da BROCCHI Paolo.

Accertato in Milano, il 27 ottobre 2007;

F) del reato di cui all'art.4 L. 110/1975, perché senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa oggetti atti ad offendere in particolare: un marteletto atto ad infrangere i vetri in caso di emergenza.

Accertato in Milano, il 27 ottobre 2007;

G) del reato p. e p. dall'art.6 co.3 D.L.vo 25.07.1998 n.286, perché, senza giustificato motivo, previa richiesta formulata oralmente dagli agenti di pubblica sicurezza, ometteva di esibire il passaporto, il permesso di soggiorno o comunque, altro documento di identificazione quipollente.

Accertato in Milano, il 27 ottobre 2007;

Fatto

Rudy Hermann Guede veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Milano, per rispondere dei reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cp (capo/B), 648 cp (capo 'E), 4 legge 110775 (capo F) e 6 co. 3 D.L.vo 286/98 (capo G), così come meglio descritto in rubrica.

Procedutosi con rito abbreviato, il Tribunale, con sentenza in data 18.2.2013, dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascrittigli ai capi B) ed E), unificati dal vincolo della continuazione e, con la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni uno mesi cinque di reclusione ed euro 1.400 di multa, oltre alle spese.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai capi F) e G) perchè estinti per intervenuta prescrizione.

La sentenza ricostruiva la vicenda oggetto del procedimento nei seguenti termini. Dalla relazione di servizio 27/10/2007 a firma ag. Spessi della volante Venezia bis della questura di Milano, risultava che alle 10.22 dello stesso giorno l'equipaggio della suddetta Volante si recava in via Plinio n.16, presso l'asilo nido/scuola materna ivi ubicato, in quanto era stata segnalata la presenza di un soggetto che vagava all'interno dell'edificio scolastico.

La direttrice dell'asilo, Maria Antonietta Salvadori del Prato Titone, riferiva che al mattino, recatasi presso l'Istituto, aveva notato la presenza di un individuo che usciva dall'ufficio della direttrice e che aveva giustificato la propria presenza, affermando di aver dormito in quel posto.

La donna riferiva di aver notato che i cavetti del proprio computer erano stati staccati e manomesso il lucchetto di un armadietto.

Il soggetto era ancora presente in loco e veniva identificato in Rudy Hermann Guede. L'uomo, che aveva uno zaino, veniva trovato in possesso di un grosso coltello da cucina, di un computer portatile Sony mod. Vaio, di un telefono cellulare Nokia, di un martelletto atto ad infrangere i vetri e di un orologio da polso da donna, apparentemente in oro giallo.

Il coltello veniva riconosciuto come proprio dalla Salvadori del Prato e pertanto le veniva restituito, mentre gli altri oggetti venivano sottoposti a sequestro. Il

cellulare ed il computer risultavano proventi di furto perpetrato tra il 13 ed il 14 ottobre 2007 presso uno studio legale di Perugia, come da denuncia di Paolo Brocchi; quest'ultimo, contattato telefonicamente, riferiva del patito furto, precisando che il computer era di proprietà del collega Palazzoli; i due effetti venivano presi in carico dalla procura di Perugia a seguito di sequestro emesso nell'ambito del procedimento relativo all'omicidio di Meredith Kercher, per il quale il predetto delle era stato poi condannato con sentenza in data 22.12.2009 della Corte d'Assise d'Appello di Perugia.

La direttrice riferiva di aver aperto la porta dell'asilo nido, danneggiata da un furto avvenuto qualche giorno prima, e di aver incontrato al piano rialzato l'individuo in oggetto, il quale riferiva di aver dormito lì grazie ad un uomo che, in cambio di € 50, gli aveva detto dove andare a dormire e lo aveva poi accompagnato, aprendo la porta con la chiave.

Non risultavano tuttavia segni del fatto che l'imputato avesse effettivamente dormito all'interno dell'asilo.

Risultava inoltre il lucchetto dell'armadio in posizione diversa da quella in cui era stato lasciato, sebbene nulla risultasse mancante; risultava inoltre che i cavi del computer fossero staccati. La donna riferiva inoltre che il coltello con manico nero in plastica era di sua proprietà.

A sua volta il teste Brocchi, nella sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Perugia, confermava l'avvenuto furto, scoperto dal collega Palazzoli. Egli inizialmente non si era accorto del fatto che fosse stato rubato anche un suo telefono cellulare, ma aveva riscontrato questo fatto quando aveva ricevuto la telefonata della polizia, che lo aveva ritrovato, risalendo a lui perché accendendolo, appariva il suo nome. Precisava altresì che qualche giorno dopo si era presentato un uomo che diceva di essere colui che era stato trovato in possesso del computer e del telefono, e che affermava di aver regolarmente acquistato detti beni a Milano. Egli non conosceva detta persona ma, successivamente lo aveva riconosciuto dai giornali, quando era apparsa la sua foto in relazione all'omicidio della Kercher.

In uno scritto l'imputato riferiva di essere andato a dormire presso l'asilo di via Plinio perché era giunto a Milano e non aveva un posto dove andare. Era stato in tal senso invitato a questa condotta da un soggetto sudamericano, che aveva

aperto le chiavi dell'asilo con una chiave. La mattina, poi, era stato sorpreso dalla direttrice dell'asilo, a cui aveva spiegato i fatti.

Riferiva di aver acquistato il computer ed il telefonino trovati in suo possesso presso un mercato dell'usato; inizialmente aveva detto di averli acquistati a Milano, ma poi aveva ricordato di averli acquistati a Perugia.

Riferiva che l'orologio che deteneva era un regalo di un'amica. Poiché in questura aveva sentito parlare dell'avvocato Brocchi, tornato Perugia era andato a spiegargli le ragioni del possesso del suo cellulare.

Per il tribunale le risultanze processuali facevano ritenere provati i reati. In ordine al primo reato, l'imputato era stato trovato in possesso di un coltello riconosciuto come proprio dalla direttrice Salvatori del Prato; la sottrazione del coltello era avvenuto ai fini di un impossessamento, non conseguito proprio perché l'imputato era stato sorpreso ancora in loco.

L'introduzione nell'asilo non poteva ritenersi avvenuta al solo scopo di passarvi la notte, mancando qualsiasi elemento a conferma di questo assunto. Peraltro alcuni particolari, quali il lucchetto non chiuso, la cassetta aperta, i cavi del computer staccati, erano indicativi di una attività di ricerca di qualcosa di interesse da parte dell'imputato.

I beni rinvenuti risultavano di provenienza delittuosa, ivi compreso l'orologio, attesa la natura dell'oggetto e l'assenza di qualsiasi indicazione circa l'amica che lo avrebbe regalato. In ordine ai reati sub F) e G), trattavasi di contravvenzioni prescritte, risultando decorso il termine massimo di cui all'art. 157 cp.

Proponeva appello la difesa dell'imputato chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste. In subordine chiedeva la derubricazione del reato di cui all'art. 648 c.p. nella fattispecie di quell'art. 712 c.p., con conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

In ulteriore subordine, chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 648 co.2 due c.p. per quanto riguarda il capo E); riguardo al capo B, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p., chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. prevalente o,

quantomeno equivalente, e comunque la determinazione della pena in senso più favorevole all'imputato.

Nel merito rilevava come risultasse l'assenza di prova in ordine al reato di cui al capo E). Il primo giudice non aveva tenuto conto di una serie di indicazioni che dimostravano la buona fede da parte dell'imputato.

Ricordava al riguardo la dichiarazione di Brocchi, che aveva riferito come l'imputato si fosse recato presso lo studio per scusarsi dell'accaduto e per chiarire che tali oggetti fossero in suo possesso in quanto acquistati in un mercatino dell'usato.

Nè poteva minare la ricostruzione della vicenda il fatto che inizialmente lo stesso avesse parlato di Milano, come luogo di acquisto dei beni piuttosto che Perugia. Inoltre, il fatto che il computer fosse accessibile senza password e che il cellulare, all'apertura, recasse il nome del Brocchi, erano circostanze prive di valenza probatoria, posto che lo stesso imputato aveva comunque riferito di aver acquistato tali beni in un mercatino dell'usato e quindi si trattava di beni di seconda mano. Tutt'al più all'imputato si poteva muovere rimprovero di non aver preventivamente accertato la legittima provenienza delle cose in oggetto potendo loro qualità o le condizioni di chi le aveva offerte, destare sospetti; ciò concretizzava l'ipotesi di cui all'art. 712 c.p.

In ordine all'ipotesi di tentato furto, per l'appellante mancava la prova della commissione del reato. Invero il possesso del coltello non aveva un'attitudine dimostrativa della volontà di impossessarsi dello stesso.

en era possibile che lo stesso fosse stato raccolto frettolosamente dall'imputato quando era stato sorpreso all'interno dell'asilo, insieme ai suoi effetti personali, ed essere stato accidentalmente conservato.

Non sussisteva inoltre l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cp.

l'imputato aveva riferito di essere andato all'interno dell'asilo per trascorrervi la notte; inoltre non vi era alcun segno di effrazione sulla porta e la stessa direttrice aveva riferito che all'epoca la porta d'ingresso era un po' difettosa e si apriva con un calcio.

Inoltre, per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse concedibili trattandosi di fatti di lieve offensività e tenuto conto della giovane età del prevenuto.

Diritto

Osserva la Corte come l'appello non possa essere accolto.

Nel merito, a giudizio della Corte, deve essere confermata la penale responsabilità del prevenuto. Sul punto ~~la Corte richiama le argomentate~~ motivazioni della sentenza di primo grado. La decisione del primo giudice, frutto di ampio percorso argomentativo connotato da rigore logico ed aderenza alle emergenze processuali, si sottrae ad ogni censura e, comunque, non risulta in alcun modo contrastata dalle diverse argomentazioni dell'appellante.

Si rileva che la sentenza impugnata espone ampiamente e dettagliatamente le ragioni fondanti la decisione di condanna, cosicchè ritiene questa Corte di richiamarne completamente la motivazione, rinviando a questa sede la valutazione dei soli aspetti su cui si sono specificamente appuntate le critiche difensive.

Invero, costituendo le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito una sola entità logico-giuridica, non vi è inadempimento all'obbligo di motivazione nel caso in cui il giudice di appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, limitandosi a far riferimento a quanto sul punto affermato da quest'ultimo (Cass. sez. I 7.11.2002 n.754, Prestifilippo). In tal senso può dirsi che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso argomentativo (Cass. sez. II 5.12.2002 n.1362, Schiamone; Cass. sez. III 23.1.2003 n.3162, Hoxha).

Nella specie si osserva come la difesa abbia prospettato le medesime questioni sulle quali il primo giudice si è già espresso.

In primo luogo va osservato come la versione difensiva sia inverosimile, essendo evidente che l'imputato fosse entrato all'interno dell'asilo forzando la porta d'ingresso; in ciò poteva essere stato agevolato dalle condizioni, non apparenti della porta, ma questo non vale ad escludere la sussistenza della contestata aggravante ex art. 625 n. 2 c.p., tanto più che l'imputato era stato in ogni caso trovato in possesso anche di uno strumento, quale un martelletto, ben idoneo a forzare serrature.

Peraltro la stessa direttrice dell'istituto ha riferito come la porta si aprisse con un calcio; e, appunto, l'uso il calcio è comunque espressione di violenza idonea a configurare l'aggravante contestata.

In ordine al reato di ricettazione, va rilevato come risulti la provenienza illecita del computer e del cellulare, non avendo l'imputato dato indicazioni precise, deve ritenersi oggetto di provenienza delittuosa l'orologio da polso da donna. Appare poco credibile che un'amica, non meglio identificata, abbia regalato un orologio da donna, anziché un orologio da uomo al prevenuto.

Il cellulare all'accensione recava il nome di Brocchi; inoltre il computer era accessibile senza password e dunque il suo contenuto era visibile immediatamente.

Questo dimostra la consapevolezza del Guede circa la provenienza delittuosa dei due beni.

Al riguardo la difesa ha prospettato che trattandosi di beni comprati un mercatino dell'usato, come aveva riferito il prevenuto, i dati indicati dal giudice di primo grado fossero giustificabili con il fatto che si trattasse di beni di seconda mano.

Orbene, la circostanza dell'acquisto presso un mercatino dell'usato è tutta da verificare; lo stesso Guede ha in un primo momento affermato di aver acquistato questi beni a Milano, ma poi aveva smentito tale circostanza nell'ultimo scritto. E come ha correttamente argomentato il Tribunale, l'iniziale versione era volta a porre distanza tra sé e ed il furto; in questa situazione, anche lo spontaneo presentarsi presso il Brocchi, non costituisce indice di buona fede, ma semplicemente espressione della volontà di preconstituirsì una prova della propria estraneità ai fatti. In ordine alla considerazione che gli elementi indicati in sentenza fossero indicativi di un acquisto delittuoso (l'accesso senza password al computer, il nominativo dell'intestatario del cellulare), va osservato come non possa accedersi alla tesi difensiva, secondo cui tali dati sarebbero indicativi del fatto che si trattasse di beni di seconda mano; è di conoscenza comune la circostanza che, anche in un mercato dell'usato, un computer ed un cellulare siano oggetto di "reset" e non presentino tracce dei precedenti proprietari. In ogni caso, proprio la qualità dei beni acquistati, in uno con l'orologio in oro giallo rinvenuto in possesso del prevenuto, non consentono di ricondurre il fatto

all'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., né tantomeno, ovviamente, di ritenere la condotta riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 712 c.p.

Circa poi il reato di furto, l'affermazione dell'imputato secondo cui gli potesse avere accidentalmente preso il coltello è assolutamente risibile; non si comprende come lo stesso potesse essersi sbagliato e, nel ricondurre le proprie cose all'interno del proprio zaino, aver preso accidentalmente il coltello. Peraltro, tale giustificazione non è stata addotta dal prevenuto neppure nell'immediatezza dei fatti.

In ordine al trattamento sanzionatorio, si osserva come correttamente non sia stata concessa l'attenuante di cui all'articolo 62 n.4 cp ; peraltro, il giudizio sull'incidenza delle attenuanti va operato in relazione alla pena base, ritenuta nella fattispecie quella relativa al reato di cui al capo E). E nella specie non è applicabile l'attenuante invocata, atteso il valore dei beni ricettati. In ogni caso, l'aumento per la continuazione per il reato di furto appare sicuramente contenuto, proprio in ragione dell'effettiva modestia del bene sottratto, come ha espressamente specificato il giudice in motivazione. Peraltro, la Corte concorda nel ritenere non concedibili le attenuanti generiche, in assenza di elementi significativi di carattere positivo. In ogni caso, la pena inflitta appare assolutamente congrua ed adeguata, attesa la personalità dell'imputato e le modalità della condotta, ed in tal senso non sarebbe conforme a giustizia ridurre la misura.

In conclusione, le complessive emergenze processuali, correttamente valutate dal primo giudice, consentono l'affermazione di responsabilità dell'imputato con ragionevole certezza e, di conseguenza, la conferma della sentenza impugnata anche per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.

PQM

La Corte

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.

Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 18.2.2013,
appellata dall'imputato Guede Rudy Hermann, che condanna al pagamento delle
spese del grado.

Milano, 10 aprile 2014

Il Presidente estensore
dr. Rosario Spina



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adele Clara ROSETO